



Nota sentenza a cura dell'avv. Mattia Miglio e Paolo Comuzzi

Il tema del profitto confiscabile in una recente pronuncia della Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione – sezione II numero 10649/2020 appare di particolare interesse e quindi meritevole di un sintetico ma preciso commento considerato che su taluni organi di stampa è stata letta come una sentenza severa che in buona sostanza consente una sorta di confisca per equivalente che possiamo dire “allargata”.

Si tratta di un provvedimento che prende in considerazione una fattispecie (il riciclaggio) sommando al vantaggio che viene da questo reato anche quello che viene da una fattispecie di reato diversa, fattispecie che vede coinvolto un soggetto diverso per quanto non estraneo al riciclatore.

Il caso appare abbastanza lineare e possiamo riassumerlo come segue: il soggetto (A) pone in essere delle condotte in violazione della normativa penale tributaria (fraudolente dichiarazioni fiscali) e quindi genera una disponibilità (ricchezza in senso lato) che il soggetto (B) – coniuge dell'imputato – utilizza compiendo il reato di riciclaggio (dai fatti indicati in sentenza l'utilizzo consisterebbe in un conferimento di beni in un Trust).

Prima di cominciare il commento va posto in evidenza che lo strumento utilizzato per il riciclaggio dei proventi è certamente un Trust (la cui natura è comunque ignota), un Trust del quale poco viene detto salvo precisare, questo in modo non equivoco, che lo stesso poteva essere “...considerato essere una struttura solamente simulata dal momento che i beni risultavano permanere nella piena disponibilità di entrambi i coniugi Lo Vecchio e Rabino ...”.

In buona sostanza la ricchezza insorta dal primo reato (quello commesso dal coniuge A) è stata formalmente conferita nel Trust (forse amministrato dal



coniuge B) ma nella sostanza non è mai uscita da uno stato di completa disponibilità (immaginiamo una disponibilità gestoria posta nelle mani di entrambi i soggetti coinvolti).

Quindi il riciclaggio avviene mediante la creazione di un soggetto fittiziamente interposto (il Trust) che consente agli imputati (entrambi gli imputati) di usare dei beni (*rectius* gestirli) ma di sostenere che gli stessi non sarebbero da identificare come i proprietari dei cespiti (il trust presuppone che esista una segregazione).

Il punto centrale della decisione (che nasce da un ricorso avverso un provvedimento di sequestro per equivalente confermato dal Tribunale della Libertà) consiste nella affermazione secondo cui il sequestro deve prendere in considerazione entrambi i reati (dichiarazione fraudolenta e riciclaggio) e quindi deve prendere a parametro delle somme da sequestrare il profitto che nasce da entrambe le fattispecie.

Il Tribunale della Libertà appare preciso sul punto (almeno leggendo il sunto che porta la Cassazione) ed afferma che “... *al fine della determinazione del "quantum" confiscabile per equivalente, occorreva tenere conto, trattandosi di beni che risultano essere nella piena disponibilità di entrambi i coniugi Lorusso/Rabino - sia dei profitti derivanti dalla commissione dei reati presupposto ascritti al coindagato Gianluca Saverio Lo Vecchio (illeciti tributari di dichiarazione fraudolenta per l'ammontare di C 857.993,57), sia di quelli derivanti dal riciclaggio attribuito alla ricorrente (indicati in un ammontare pari a circa C 860.069,87) ...*”.

In buona sostanza provvedimento di sequestro per equivalente quale è stato confermato dal Tribunale prende in considerazione il vantaggio che è insorto da entrambe le fattispecie di reato e procede alla sommatoria dei suddetti vantaggi collegando le due fattispecie in un cammino unico anche se i reati sono ascritti a soggetti diversi (comunque tra loro collegati ed il secondo reato, stando ai fatti indicati, appare come un “ultimo step” del primo).



Potremmo dire che il Tribunale della Libertà legge le due fattispecie come una fattispecie unitaria che inizia con le dichiarazioni fraudolente (compilate da A) e termina con il riciclaggio (posto in essere dal coniuge di A).

Il ricorrente (per inciso il soggetto accusato di riciclaggio e quindi per noi B) contesta una simile impostazione (che in buona sostanza sequestra in capo alla stessa persona anche “importi” connessi al reato precedente ascritto al solo coniuge) ma la Corte respinge la contestazione e quindi conferma la decisione del giudice di Asti.

Andando a vedere la sentenza possiamo dire che la Corte di Cassazione accetta la premessa secondo cui è corretto affermare che “... *la confisca per equivalente abbia ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato medesimo (cfr. Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729); né può dubitarsi del fatto che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Rv. 277083) ...*” e quindi ci conferma nella opinione secondo cui questa forma di confisca, in buona sostanza, è una sanzione che viene applicata e quindi soggetta a tutte le limitazioni del caso ma poi esamina la fattispecie e fa sua la tesi del Tribunale di Asti.

La stessa Corte accetta la tesi del Tribunale ed indica in modo chiaro come tra il primo ed il secondo reato (stando ai fatti esposti e non contestabili in sede di legittimità) si abbia che “...*emerge con chiarezza che il profitto dei reati presupposto (le dichiarazioni fraudolente) deve individuarsi nelle somme di denaro che il coindagato Lo Vecchio Gianluca Saverio ha sottratto all'Erario e distratto dalle imprese La Fenice Group srl e La Fenice srl in favore della moglie Rabino Valeria; e che, il profitto del riciclaggio a quest'ultima ascritto, consiste invece in quanto alla stessa derivato dall'impiego delle somme*



predette nelle proprie attività economiche. Evidente è dunque il profilo dell'esistenza di duplici profitti confiscabili e, dunque, della piena legittimità della sommatoria operata dal TDL ...”.

A nostro modo di vedere la decisione trova fondamento proprio in questa possibilità di collegare fattualmente i due reati tra loro e quindi di vedere nel secondo (riciclaggio) un elemento da leggere in continuazione con il primo (le dichiarazioni fraudolente).

E' questo elemento (*rectius* collegamento), secondo gli scriventi, che porta alla conclusione per cui il profitto confiscabile è l'intera somma che nasce da entrambe le fattispecie (che hanno un collegamento fattuale preciso se pensiamo che gli imputati sono coniugi e che il Trust deve ritenersi simulato) perché in questa situazione sono i fatti che portano a collegare il tutto e quindi il vantaggio deve ritenersi quello che nasce da una lettura unitaria delle due fattispecie di reato.

La conclusione della sentenza secondo cui “...*il tema specifico della composizione di questi ultimi profitti (quelli del riciclaggio nota degli scriventi) non risulta devoluto con adeguata puntualità al giudice dell'appello reale, e comunque non può esserlo dinanzi alla Suprema Corte, implicando accertamenti in fatto non consentiti in questa sede ...”* ci pare che confermi appieno la tesi che abbiamo brevemente esposto in questa sede perché in buona sostanza sembra lasciare uno spiraglio per dire che se il difensore fosse riuscito (per usare un linguaggio attuale) a dare prova della esistenza di un “distacco sociale” tra i due reati allora il profitto confiscabile in capo al coniuge B non avrebbe potuto in considerazione quanto commesso dal coniuge A.